

## **LINEE GUIDA RIMBORSI VISITING IN USCITA (personale UNIFI)**

Le linee guida che seguono hanno la finalità di sintetizzare in un unico documento di facile e immediata fruizione le principali regole inserite nel Regolamento missioni e rimborsi spese dell'Ateneo ([https://www.unifi.it/upload/sub/statuto\\_normativa/Regolamento%20missioni%20e%20rimborsi%20spese.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/Regolamento%20missioni%20e%20rimborsi%20spese.pdf)) e alcune regole che fanno riferimento alle principali norme finanziarie del programma Erasmus+.

Si invita, dunque, ad una lettura approfondita del suddetto Regolamento per tutto quanto ivi non previsto e richiamato.

Il contributo DISEI copre il rimborso (dietro presentazione della documentazione originale) delle spese relative a:

- trasporto,
- vitto,
- alloggio.

In caso di acquisto "on line", occorre il biglietto elettronico intestato al richiedente con la dichiarazione di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento Missioni e rimborsi spese di Ateneo.

### **SPESE DEL VOLO AEREO**

Come luogo di origine viene considerato il luogo in cui ha sede l'università di invio, mentre come luogo di destinazione il luogo in cui ha sede l'università ospitante. Resta salva una diversa localizzazione di partenza nel limite in cui risulti economicamente più vantaggiosa.

I giorni di viaggio sono due e devono svolgersi il giorno prima dell'inizio delle attività e il giorno dopo il termine delle attività. Ci può essere una flessibilità di qualche giorno in arrivo e in partenza, giustificata per le seguenti ipotesi:

- la tratta non è garantita tutti i giorni dalle compagnie aeree,
- lunghi scali non evitabili.

Se nell'itinerario di viaggio è previsto uno scalo in una città intermedia e il visiting vi permane qualche giorno, sarà rimborsata la tratta dalla città intermedia alla città di destinazione.

### **SPESE DEL TRENO**

E' rimborsabile la spesa sostenuta per lo spostamento tra la sede di servizio ovvero il domicilio e il luogo in cui ha sede l'università ospitante, secondo la Tabella 2 sotto riportata.

Non è riconosciuto il rimborso del costo per eventuali supplementi (es. trasporto biciclette, trasporto animali) né per le sanzioni di qualsivoglia tipologia.

E' legittimo il rimborso di importi relativi a variazioni di orario o cambio biglietto se adeguatamente motivati.

### **SPESE DI ALLOGGIO**

E' ammesso il rimborso della camera doppia uso singola. Nel caso sia utilizzata la camera doppia, non sarà rimborsata la parte dell'importo indicata in fattura a carico della seconda persona; qualora detto importo non sia chiaramente specificato, sarà rimborsata la metà dell'importo in fattura.

Le spese di pernottamento possono includere anche la prima colazione, la mezza pensione o la pensione completa. Nel caso di mezza pensione i limiti di rimborso delle eventuali altre spese di vitto dovranno essere dimezzati. Nel caso di pensione completa non si ha diritto al rimborso di altre spese di vitto.

Se non incluso nel costo del pernottamento, può essere ammesso il rimborso della prima colazione: la relativa spesa concorre al raggiungimento del limite previsto per il rimborso delle spese di vitto di cui alla tabella allegata al Regolamento missioni e rimborsi spese (e che viene, in parte, riportata qui sotto; si veda Tabella 2).

E' consentito il rimborso delle spese di pernottamento in residenza o appartamento per soggiorni superiori a 10 giorni all'estero se risulta economicamente più conveniente rispetto al costo medio degli alberghi nella medesima località, da dimostrare preventivamente in sede di autorizzazione.

In tal caso deve essere presentata al rimborso quietanza di locazione conforme alla pertinente normativa fiscale (per soggiorni superiori ai 30 giorni è necessario allegare anche il contratto).

Sono rimborsabili le eventuali tasse turistiche o di soggiorno incluse obbligatoriamente nei costi di pernottamento.

Non sono invece ammesse a rimborso spese sostenute per eventuali servizi accessori (bar, servizi personali, telefono, ecc.) ad eccezione della connessione internet che, se analiticamente attestata, è rimborsabile secondo la tabella in esenzione di imposta fino ad un ammontare giornaliero di euro 25,82 all'estero.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

- L'anticipo delle spese (pari al 75%) è ammissibile solo sul costo del volo e dell'alloggio, e non sulle spese di agenzie e non sull'assicurazione.
- È concesso un anticipo pari al 100% sulle spese di iscrizione al convegno.
- Non è rimborsabile l'assicurazione per annullamento viaggio.
- E' consentito il rimborso del costo dell'assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito.
- E' consentito il rimborso dell'intero ammontare delle spese per i visti consolari e delle spese di intermediazione.
- E' consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.
- L'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità dal DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni. Non sono ammesse al rimborso polizze assicurative per l'assistenza sanitaria fatti salvi i Paesi in cui non sono state stipulate le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria.

Ad integrazione di quanto riportato sopra, si vedano la Tabella 1 che sintetizza i massimali rimborsabili e la Tabella 2 che distingue i massimali per fascia di personale.

**Tabella 1 – Massimali rimborsabili**

	<b>Agenzia di viaggi</b>	<b>Parcheggio (*****)</b>	<b>Taxi urbano</b>	<b>Taxi extraurbano (*****)</b>	<b>Autocertificazione scontrini non parlanti</b>	<b>Connessione Internet</b>
<b>Massimo rimborsabile (EURO)</b>	30	30/giorno	25/giorno	90/giorno	10/giorno	25,82/giorno

Il mezzo proprio per il raggiungimento dell'aeroporto di Firenze è consentito limitatamente al rimborso delle spese di parcheggio (\*\*\*\*\*) quando sia economicamente più vantaggioso rispetto al taxi.

(\*\*\*\*\*) rimborsabile solo se in presenza delle casistiche elencate all'art. 9.3.e del Regolamento Missioni e rimborsi spese dell'Ateneo.

**Tabella 2 – Massimali rimborsabili per fascia di personale**

<b>FASCIA</b>	<b>SPESE ALLOGGIO ESTERO</b>	<b>CLASSE TRENO</b>	<b>PERNOTTAMENTO IN TRENO</b>	<b>CLASSE AEREO (****)</b>
<b>A</b> (Professori I e II fascia e Dirigenti)	I categoria, non di lusso	1°	Vagone letto SINGOLO	Economica
<b>B</b> (rimanente personale)	II categoria	2°	Vagone letto DOPPIO	Economica

(\*\*\*\*) Business Class per voli transcontinentali superiori alle cinque ore (L. 148 del 14/9/2011).

SPESE PASTI ALL'ESTERO (si veda Tabella 3)

- **per i dirigenti e i professori di I e II fascia:** nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella, classe 1 (i paesi sono accorpati in 7 Aree, è possibile prenderne visione sul Regolamento missioni e rimborsi spese di Ateneo);
- **per il rimanente personale:** nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella, classe 2 (i paesi sono accorpati in 7 Aree).

Il rimborso è erogato soltanto dietro presentazione di fattura o della ricevuta fiscale.

Sono ammessi anche scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi dei precedenti, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio. Lo scontrino fiscale è rimborsabile a condizione che contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, la qualità e la quantità delle operazioni.

E' prevista l'autocertificazione di scontrino "non parlante" fino a un massimo stabilito nella tabella 1.

**Tabella 3** – Spese rimborsabili relative pasti all'estero, divise per area di appartenenza del Paese ospitante

AREA	CLASSE 1	CLASSE 2
A	Euro 60	Euro 40
B	Euro 60	Euro 40
C	Euro 60	Euro 45
D	Euro 70	Euro 60
E	Euro 80	Euro 65
F	Euro 85	Euro 70
G	Euro 95	Euro 75